

SEPARAZIONI e DIVORZI

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura prevede:

- 1) che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica nei seguenti casi:
 - in assenza di figli;
 - in assenza di figli minori;
 - in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave; -
- 2) che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli) nei seguenti casi:
 - in presenza di figli minori;
 - di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
 - di figli maggiorenni non autosufficienti;

Gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune competente.

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

Celebrazione del matrimonio in forma civile
Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Residenza di uno dei coniugi

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

Vi sia accordo tra loro;
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali su un determinato bene. L'accordo può contenere invece pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile). Non può contenere, per il solo divorzio, la previsione della corresponsione, in un'unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).

PRESUPPOSTI PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO

Devono essere trascorsi almeno 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi nel caso di separazione giudiziale.

Nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, devono essere trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

PROCEDURA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Prenotazione di un appuntamento
2. Il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare con i seguenti documenti:
 - Carta d'identità;
 - Entrambe i coniugi devono presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione in base alla casistica (vedi allegati);
 - La ricevuta del versamento di euro 16 (vedi modalità di pagamento);
 - Sentenza di separazione (in caso di divorzio);
 - Precedente accordo (in caso di modifica delle precedenti condizioni);
3. Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;

4. L'Ufficiale dello Stato Civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
5. Nel giorno prestabilito i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per confermare o meno l'accordo;
6. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
7. La mancata comparizione (senza giustificati motivi) equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il versamento del diritto fisso pari a euro 16,00 contattare l'Ufficio Servizi Demografici.

ALLEGATI: modelli di dichiarazione da utilizzare per le separazioni o divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

[MODELLO DICHIARAZIONE PER SEPARAZIONE \(8.69kb - PDF\)](#) [MODELLO DICHIARAZIONE PER DIVORZIO \(11.51kb - PDF\)](#) [MODELLO DICHIARAZIONE PER MODIFICHE CONDIZIONI \(11.36kb - PDF\)](#)

Per informazioni e appuntamenti contattare:

e mail: anagrafe@comune.sanmartinodilupari.pd.it

telefono: 049 5952212 cod. 01 responsabile servizi demografici